



# CITTÀ DI MARCIANISE

## PROVINCIA DI CASERTA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 343 del 07-12-2021

Oggetto: *Piano del Fabbisogno del personale 2021.2023. Rettifiche ed integrazioni.*

*L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:*

Velardi Antonello	Sindaco	Presente
Rossano Tommaso	Vice Sindaco	Presente
Amodio Gabriele	Assessore	Presente
Cirillo Giovanna	Assessore	Presente
Mezzacapo Sara	Assessore	Presente
Porzio Federica	Assessore	Presente
Riccio Giuseppe	Assessore	Presente
Tartaglione Francesco	Assessore	Presente

*Presenti: 8*

*Assenti: 0*

*Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente BENIAMINO IORIO, incaricato della redazione del presente verbale.*

*Presiede l'adunanza Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, **che**, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto*

**Oggetto: Piano del Fabbisogno del personale 2021.2023. Rettifiche ed integrazioni.**

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;  
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

**L'ASSESSORE AL PERSONALE, AVV. GABRIELE AMODIO**

**PREMESSO CHE:**

- con decorrenza 1° gennaio 2015 gli enti locali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal d.lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal d.lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
- le nuove norme contabili hanno trovato un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), della programmazione finanziaria e l'applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del d.lgs. n.118/2011) oltre al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011);
- l'art. 151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- all'interno della sezione operativa è prevista la programmazione del personale;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 4 del d.lgs. 75/2017 ha previsto che:

- "... il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente" (comma 2);
- "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" (comma 3);

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 27/07/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione in ottemperanza all'art. 6-ter del d.lgs.165/01,

come modificato dal richiamato decreto legislativo, che ha precisato che “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”, con obbligo pertanto da parte degli enti locali di partire dall’ultima dotazione organica formalmente approvata prima delle linee guida, traducendola in oneri finanziari complessivi e verificando, in ogni caso, come la spesa complessiva, comprensiva anche del personale flessibile, dei fondi decentrati e degli altri oneri posti a bilancio che ne qualificano la spesa di personale, non sia maggiore del limite massimo assentibile indicato dall’art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007 dove il limite è rappresentato dalla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e non potrà mai essere superiore a detto limite;

– l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta, inoltre, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari e di non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che “Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall’articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”. Le linee di indirizzo, contrariamente a quanto disposto nella norma transitoria, prevedono che “la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”. In particolare secondo le nuove linee di indirizzo, gli enti locali che avessero correttamente adottato ed approvato il piano triennale delle assunzioni 2018-2020 potrebbero procedere alla conclusione delle procedure di assunzioni in esse contenute anche in assenza di adeguamento alle disposizioni previste dal d.lgs. 75/2017. Inoltre, l’art.1 del decreto precisa che “Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le allegate linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale” mentre l’art. 2 rubricato “Efficacia e divieto di assunzione” precisa che “Le linee di indirizzo allegate entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” precisando come il termine dei sessanta giorni decorrano a partire dalla sua pubblicazione in G.U. avvenuta in data 27/07/2018;

#### **CONSIDERATO CHE:**

– le linee di indirizzo ministeriali hanno precisato che l’elaborazione della Piano Triennale del Fabbisogno del Personale non cambia la sua procedura di approvazione, che resterà pertanto identica a quella sino ad oggi seguita dagli enti locali, da cui consegue la necessità di definire

una correlazione tra il Documento Unico di Programmazione e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale come è stato indicato dalla Corte dei conti Puglia (deliberazione 15/09/2016 n. 149) e successivamente dalla Corte dei conti Campania (deliberazione 10/05/2017 n. 68);

– secondo il Collegio contabile pugliese l'attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un preciso obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell'art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali. In tale ambito i nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti dal d.lgs.118/2011, così come modificati dal d.lgs. 126/2014, hanno previsto, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, al punto 4.2 dell'allegato n. 4/1 al citato d.lgs. n. 118/2011, l'obbligatoria compilazione del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;

**TENUTO CONTO** delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

-- dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal d.l. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;

– delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;

– dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

– dell'art. 22, comma 2, del d.l. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;

– del suddetto D.M. che fissa tale rapporto per la fascia di appartenenza del Comune di Marcianise e che, pertanto, il Comune di MARCIANISE rispetta tale parametro e quindi può usufruire, per le cessazioni del 2020, dell'innalzamento della percentuale al 75%;

– del Dipartimento della Funzione pubblica, che, con circolare dell'11 aprile 2005, ha previsto nel caso in cui l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del d.lgs. 165/2001;

**TENUTO CONTO, ALTRESI', CHE** nell'attuale contesto normativo, l'assunzione mediante mobilità non può considerarsi neutra, né l'esperimento delle procedure di mobilità volontaria prima di quelle concorsuali è da ritenersi obbligatorio.

**EVIDENZIATO CHE:**

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini

numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 - e 562 - spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari; Atteso che, ai fini delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale dovranno sussistere i presupposti di cui appresso:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 19 gennaio 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di Pari Opportunità;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 296/2006 prevista per l'anno 2020 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad € 5.741.676,04;

- che a seguito della verifica effettuata in merito alla ricognizione annuale prevista dall'art. 33, c. 1 del d.lgs. 165/2001 il Comune di Marcianise non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale e non deve pertanto avviare procedure di esubero dipendenti

- l'Ente ha pienamente assolto alle assunzioni obbligatorie di cui l'art. 3 della Legge n° 68/99;

- l'Ente dovrà rispettare gli obblighi di certificazione dei crediti così come previsto dall'art. 27 del d.lgs. n° 66/2014, convertito in Legge n° 89/2014;

- l'Ente dovrà, nei termini di legge, approvare il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione ed il bilancio consolidato, nonché inviare i dati di detti documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L n. 113/2018);

**VISTO** l'art. 33, comma 2, del D.L. 33/2019 sul nuovo regime assunzionale applicabile dal 20/04/2020, secondo le disposizioni attuative dettate dal DPCM 17/03/2020 e della relativa circolare interministeriale, secondo cui gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti, considerando il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) come determinato in sede di assestamento di bilancio, e secondo cui gli spazi assunzionali, sono legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che per il 2021 restano le stesse regole assunzionali previste per l'anno 2020.

**CONSIDERATO** che il Comune di Marcianise rientra nei valori soglia, e quindi come ente virtuoso, come da prospetto allegato, può procedere alle assunzioni di personale negli anni 2021, 2022 e 2023.

**RITENUTO** dover provvedere all'assunzione nel 2021/2022, come da rappresentazione nella tabella allegata al presente atto, giusta delibera dei C.C. n.98 del 30.11.2021

**VERIFICATI** i resti assunzionali degli ultimi 5 anni di cui l'Ente dispone alla data odierna, nonché il valore economico delle cessazioni dell'esercizio 2020, l'Ente programma le nuove

assunzioni in ragione degli spazi finanziari presenti in bilancio programmando di far ricorso, dopo l'esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria, alla mobilità volontaria e/o all'utilizzo di graduatorie valide di altri Enti, ed in subordine all'espletamento dei relativi concorsi, come da tabella allegata;

**CONSIDERATO** che con delibera di G.C. n. 49/2021 e s.m.e i. con delibera di Giunta Comunale n. 61/2021 si è provveduto alla stesura del Programma di Fabbisogno del Personale periodo 2021/2023 da inserire nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – Nota integrativa;

**DATO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 è stato approvato il DUP 2021 e con delibera di Consiglio Comunale n. 12 è stato approvato il bilancio di Previsione 2021.

**CONSIDERATO** che:

- il Piano del fabbisogno del Personale approvato con delibere di Giunta Comunale n. 49 e 61/2021 ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il suddetto Piano del Fabbisogno ha subito una integrazione con delibere di Giunta Comunale n.ri 119/2021, 133/2021, n.245/2021 e n. 268/2021.
- che si rende necessario apportare una modifica al Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2022, come da allegato.

**Preso atto** delle sotto indicate assunzioni già effettuate a valere sul 2021:

1. Istruttore direttivo Amministrativo per i servizi demografici – det. 115/2021, successivamente trasferitosi ad altro Ente;
2. Istruttore direttivo Tributi – det. 236/2021;
3. Istruttore direttivo economo – det. 254/2021;
4. Istruttore direttivo tributi – det. 303/2021;
5. Istruttore direttivo tecnico – det. 255/2021;
6. N. 2 istruttori direttivi amministrativi – det. 342/2021;
7. Istruttore direttivo tecnico – det. 630/2021;
8. Istruttore direttivo tecnico – det. 466/2021;
9. N. 2 Dirigenti V e VI settore(art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000) – det.165/2021 e det. 284/2021
10. Portavoce Ufficio staff – det. 512 del 28.06.2021

**Dato atto che** l'assunzione di una unità di personale – Cat. C1- tempo determinato per l'Ufficio di Piano si è già perfezionata nel 2021;

**Dato, altresì, atto che** è intendimento dell'Amministrazione non dare più seguito al concorso per l'assunzione di n. 1 Dirigente per il II Settore, né attivare quello del Dirigente del III Settore tant'è che i relativi stanziamenti di spesa sono stati stornati dal Bilancio di previsione 2021-2023, fatte salve eventuali successive determinazioni al riguardo;

**Letta la nota** pervenuta dall' Agenzia per la Coesione territoriale relativa al *“Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III – F1”*, con la quale si comunicava l'assegnazione al Comune di Marcianise di una unità di personale a tempo determinato (36 mesi), con la precisazione che tutti gli oneri saranno posti a carico della disponibilità del Programma operativo complementare al PON- Governance e capacità istituzionale 2014-2020;

**CONSIDERATO che** si rende necessario apportare una modifica al Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, in considerazione della nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottata con delibera di Giunta Comunale n. 51/2021 e delle numerose intervenute e prossime quiescenze del personale dell'Ente ;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dalla Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 667/2000; Con voti unanimi legalmente espressi

### PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante, unitamente alle tabelle illustrate, che fanno parte del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che, a seguito della verifica effettuata in merito alla ricognizione annuale prevista dall'art. 33, c. 1 del d.lgs. 165/2001, il Comune di Marcianise non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale e non deve pertanto avviare procedure di esubero dipendenti che comportino l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale .
3. **DI APPROVARE** per i motivi espressi in narrativa la modifica del Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023, Piano Occupazionale 2021/2022 approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale n.ri 49, 61/2021, 119/2021, 133/2021, n.245/2021 e n. 268/2021 in coerenza con l'organizzazione degli Uffici definita secondo la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del D.lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017;
4. **DI PROVVEDERE** all'assunzione come da tabella allegata;
5. **DI DARE ATTO** che nel corso dell'attuazione del Piano Occupazionale per gli anni 2021-2022, verrà effettuata costante azione di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi assunti in forza di modifiche della normativa previgente;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura sugli appositi stanziamenti di bilancio, all'interno del macroaggregato 101 e 102, giusta variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre u.s.;
7. **DI PREVEDERE**, rimanendo in linea con tutti gli atti di Programmazione precedenti al presente, che nei casi in cui si ravvisi l'urgenza di sopperire alla sostituzione di personale ritenuto indispensabile per garantire la continuità dei servizi essenziali, si potrà far ricorso agli istituti del comando, distacco, convenzione, contratti di somministrazione lavoro, assunzione a tempo determinato avendo riguardo, comunque, a tutti i limiti imposti dalla normativa vigente;
8. **DI STABILIRE di** non dare più seguito al concorso per l'assunzione del Dirigente del II settore, né di attivare quello relativo al Dirigente del III Settore, fatte salve eventuali successive determinazioni al riguardo;
9. **DI INTEGRARE** la programmazione del fabbisogno assunzionale 2021/2023 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 268/2021 prevedendo le ulteriori assunzioni di:

#### ANNO 2021

- ✓ **1** Tecnico specializzato nelle Amministrazioni del Mezzogiorno, a tempo pieno e determinato, individuato dall'Agenzia Nazionale per la Coesione;

#### ANNO 2022

- ✓ **1 Dirigente Settore Affari Generali**, a tempo pieno ed indeterminato da individuare mediante pubblico progressione verticale ex d.l.80/2021, oppure concorso pubblico;
- ✓ **4 Istruttori Direttivi**, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 1 Tecnico, 2 Amministrativi ed 1 Contabile da individuare mediante pubblico concorso;
- ✓ **4 Istruttori di vigilanza**, a tempo pieno ed indeterminato, da individuare mediante concorso pubblico;

- ✓ **2** Istruttori amministrativi tecnici per le esigenze del Settore Lavori Pubblici ed urbanistica, a tempo pieno ed indeterminato, da individuare mediante pubblico concorso;
  - ✓ **2** istruttori amministrativi, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del Settore Lavori Pubblici – urbanistica, da individuare mediante pubblico concorso;
  - ✓ **2** istruttori amministrativo/contabile, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dei Servizi finanziari, da individuare mediante pubblico concorso ;
  - ✓ **1 istruttore amministrativo** a tempo pieno ed indeterminato da individuare nell’ambito delle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99;
  - ✓ **1 messo comunale** da individuare mediante mobilità esterna;
10. **DI APPROVARE** per i motivi espressi in narrativa la modifica del Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023, Piano Occupazionale 2021/2022 approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale n.ri 49 e 61/2021, 119/2021, 133/2021,n.245/2021 e 268 del 23.09.2021, in coerenza con l’organizzazione degli Uffici definita secondo la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del d.Lgs. n. 165/2001 come novellato dal D.Lgs. n. 75/2017
11. **DI DARE ATTO**, pertanto, che il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023, come rettificato ed integrato ai precedenti punti 8) e 9) è riportato, aggiornato, nel prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. **DI DARE ATTO,INOLTRE,CHE** il Piano del Fabbisogno del personale di cui al punto che precede rispetta tutti i vincoli di legge relativi alla spesa del personale, anche per lavoro flessibile (art. 1,commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 – art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 – art. 33 del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020), nonché l’equilibrio pluriennale complessivo di bilancio(indice dinamico) giusta tabelle allegate, quali parti integranti e sostanziali della presente giunta.
13. **DI DARE ATTO, INFINE, atto** che la presente deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei **Revisori Contabili pervenuto in data                    prot.**, verbale n.
14. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Personale, l’attuazione del presente atto;
15. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione entro i successivi 30 gg alla Funzione Pubblica secondo il disposto di cui al D.Lgs n. 75/2017, tramite il portale SICO;
16. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Rappresentanze Sindacali;
17. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I SETTORE

FRANCA NUBIFERO  
FIRMATO DIGITALMENTE

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- ✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 39761 innanzi riportata, ad oggetto: **“Piano del Fabbisogno del personale 2021.2023. Rettifiche ed integrazioni.”**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.  
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

*IL Sindaco*  
*Antonello Velardi*  
Firmato digitalmente

*IL Segretario Generale Supplente*  
*BENIAMINO IORIO*  
Firmato digitalmente

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

N. 2466

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 14-12-2021

IL Responsabile pubblicazione  
Franca Nubifero  
Firmato digitalmente

---

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 14-12-2021

*IL Responsabile pubblicazione*  
*Franca Nubifero*  
Firmato digitalmente

---

**Copia conforme per uso amministrativo**

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.

Marcianise, 14-12-2021

*IL RESPONSABILE*